



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 08.06.2023

Info/99.23/La “riforma della riforma “ del Dlgs 152/06 - Le principali modifiche

**PUBBLICATA LA "RIFORMA DELLA RIFORMA " DEL DLGS 152/06
LE PRINCIPALI MODIFICHE**

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni inviate sull'argomento per procedere all'analisi dei contenuti del **decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213** *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*

Il provvedimento costituisce, in sostanza, la “riforma della riforma” del Testo Unico Ambientale, Parte IV del Dlgs 152/06 (Rifiuti), una ennesima revisione dopo l'ultima costituita dal Dlgs 116/2020 volta a eliminare alcuni refusi e a garantire un coordinamento con le modifiche e le abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il TUA, sia a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni.

Dopo un lungo iter, dovuto anche al periodo di “stand still” per la notifica a Bruxelles, il Dlgs è andato in pubblicazione solo il 1° giugno 2023 e pertanto le nuove disposizioni entreranno **in vigore il prossimo 16 giugno.**

I temi coinvolti dalla riforma non sono insignificanti e spaziano dalle definizioni alle competenze, dalle autorizzazioni agli imballaggi, dalla gestione di particolari categorie di rifiuti, alla revisione dell'Allegato D.

Vista quindi l'importanza di tale provvedimento, si riporta, nelle pagine seguenti, **un elenco delle principali modifiche procedendo articolo per articolo.**

MODIFICHE DEL DLGS 213/2022 AL DLGS 152/2006

ARTICOLO 1 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali*)

- **COMMA 1** modifica dell'art. 178-bis in materia di **responsabilità estesa del produttore** (EPR, acronimo dell'inglese *Extended Producer Responsibility*) al fine di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su **istanza di parte**.
- **COMMA 2** interviene sulla disciplina della **responsabilità estesa del produttore**, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi)
- **COMMA 4** reca modifiche all'art. 182-ter, in materia di **rifiuti organici**: in particolare inserisce un comma (4-bis) recante incentivi all'**autocompostaggio** e al **compostaggio di comunità** per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.
- **COMMA 5** che **modifica l'articolo 183**. In particolare:
 - lett. c): precisa che i **rifiuti da costruzione e demolizione** sono **esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa**. La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica è stata introdotta per consentire che i rifiuti prodotti, invece, in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica è stata apportata per l'allineamento con quanto enunciato nella nota Prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Ambiente
 - lett. d): introduce la **definizione di “rifiuti accidentalmente pescati”** intesi come "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca", al fine di chiarire il termine utilizzato nel testo vigente della lettera b-ter, punto 6-bis dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06; introdotta dalla Legge n. 60/22 “SalvaMare”.
- **COMMA 6**: alcune modifiche anche sul testo dell'art. **184-ter** relativo alla **cessazione della qualifica di rifiuto**; viene, difatti, spostata dal 31 dicembre al 31 gennaio la scadenza per la comunicazione da parte di ISPRA al Ministero dell'ambiente relativa alla relazione sulle verifiche e controlli effettuati sugli “impianti Eow” e si cita il modo esplicito il RECER.
- **COMMA 7**: reca modifiche all'art. 185 riguardante le “Esclusioni” equiparando ai rifiuti da articoli pirotecnici (che invece rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06) anche i **rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo**. La relazione illustrativa spiega che ci si riferisce, ad esempio, agli indumenti del personale addetto alla manipolazione e all'uso di materiale esplosivo per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme

di settore evitando che vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica

- **COMMA 9:** apporta significative e sostanziali modifiche all'art. 188-bis recante il sistema di tracciabilità dei rifiuti (**RENTri**). Si ricorda in materia, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni con la L.12/19, ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRi**) a decorrere dal 1° gennaio 2019, e la contestuale istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTri**) ed ha disposto, fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità (cfr. ns circolare n. 141/23) organizzato e gestito direttamente dal MASE, che la tracciabilità venga assicurata mediante i tradizionali registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD. Oltre a **modifiche formali** e di **coordinamento** le più significative apportate dal provvedimento in esame riguardano:
 - la previsione che il regolamento ministeriale, recante le modalità che consentono la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, deve essere adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni e deve contenere anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo;
 - l'introduzione di un nuovo comma (*3-bis*) che elenca i **soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale** trasponendo in tal modo il contenuto del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018 (convertito con modificazione con la Legge n. 12/19), la cui abrogazione è prevista dal provvedimento in oggetto nel successivo articolo 10 (lett. a);
 - l'introduzione di un nuovo comma (*6-bis*) che stabilisce le **voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTri** che verranno determinati e quantificati con futuri appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 comma *3-quater* del D.L. 135/2018 la cui abrogazione è prevista nel successivo articolo 10 (**lettera b**).

- **COMMA 10:** reca alcune modifiche in materia di **registro cronologico di carico e scarico**, precisando, alla lett. d), che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, da parte dei soggetti di cui all'art. 190 comma 6 (parrucchieri, tatuatori, estetiste, manicure e pedicure e imprenditori agricoli) e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

- **COMMA 11** interviene sull'art. 191 il quale disciplina, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'emanazione di **ordinanze contingibili e urgenti** e l'adozione di poteri sostitutivi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Con la modifica in questione, **si specifica che non è però comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;**

- **COMMA 12:** chiarisce che durante la raccolta e il trasporto di **rifiuti pericolosi** devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 2 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze*)

Reca alcune modifiche di coordinamento agli articoli 195 (*Competenze dello Stato*) e 197 (*Competenze delle province*) intervenend invece sulla disciplina delle **competenze** in materia di gestione dei rifiuti e di **bonifica dei siti inquinati**. In particolare, il comma 2 interviene sull'art. 197, lett. d), che disciplina le competenze attribuite alle province per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti*)

Integra l'art. 205 che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti intervenendo sul comma 6-bis, al fine di introdurre il **divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato** “*ad eccezione di quelli derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179*”.

ARTICOLO 4 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni*)

Stabilisce che l'**autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208**, deve essere comunicata al RECER (Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse) le cui modalità di funzionamento e organizzazione sono state stabilite con il decreto 21 aprile 2020 invece che al Catasto dei rifiuti (con cui, comunque, è interoperabile), per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

ARTICOLO. 5 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate*)

Interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti modificando gli articoli 214 e 214-ter che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti

- **COMMA 1** modifica l'art. 214 stabilendo l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.

- **COMMA 2** modifica l'art. 214-ter, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l'attività di recupero potrà essere svolta; solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l'avvio delle predette attività di recupero è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.

ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi)

L'articolo 6 è costituito da 9 commi e modifica alcuni articoli (artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222, 223, 224 e 225) del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativi alla gestione degli imballaggi. In particolare si interviene su alcune definizioni per allinearle con le nuove indicazioni; viene poi meglio specificato il processo con cui gli imballaggi esportati possono essere conteggiati come riciclati (comma 3 che modifica l'articolo 220); vengono poi modificati l'articolo 221, per meglio chiarire gli obblighi dei produttori e importatori, e l'articolo 221-bis relativo ai sistemi autonomi anticipando, dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023, il termine per i sistemi autonomi operanti per adeguarsi a quanto previsto nella norma. Viene poi specificato, modificando l'articolo 222, il tipo di rifiuti, inserendo il richiamo alla definizione dei rifiuti urbani, per i quali gli enti d'ambito o Comuni sono tenuti a garantire la raccolta differenziata. Le altre modifiche proposte riguardano gli articoli 223 e 224 relativi rispettivamente a Consorzi e Consorzio nazionale imballaggi. Viene infine modificato l'articolo 225 integrando l'elenco degli obiettivi da conseguire con le misure che CONAI deve prevedere nell'elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e relativi rifiuti. Viene poi specificato che, insieme al programma, il consorzio sarà tenuto a presentare anche la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente.

ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti)

Tale articolo apporta modifiche alle disposizioni normative relative a particolari categorie di rifiuti:

- **COMMA 1** relativamente ai **rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle infrastrutture**, riduce da 5 a 3 anni la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura. La relazione illustrativa evidenzia che ciò è in linea con l'art. 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico, dovendo gli stessi essere conservati unitamente.
- **COMMA 3** modifica i commi 1, 4, 6 e 8 dell'articolo 237. Si tratta di prescrizioni riguardanti i **sistemi di gestione** che, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti stessi.

- lettera a) modifica il testo del comma 1 dell'articolo 237 precisando che i **Consorzi** ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue. Di conseguenza la norma si applicherà a tutte le aree -proficue e a quelle meno proficue - mentre, nella formulazione precedente, il testo si prestava ad essere interpretato nel senso che essa valesse esclusivamente per le aree più proficue.
- lettera b): interviene sul comma 4 dell'articolo 237 stabilendo che il **contributo ambientale** di un prodotto immesso sul mercato nazionale copra i costi di gestione del rifiuto da esso generato al netto degli introiti ricavati non soltanto dal riutilizzo, dalla vendita di materie prime ottenute e da eventuali cauzioni di deposito non reclamate - come è previsto finora - bensì anche dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti. Inoltre, a proposito degli introiti ricavati dalla vendita di materie prime, si intenderanno quelle secondarie ottenute dai prodotti.
- lettera c): modifica il comma 6 dell'articolo 237 anticipando al 30 settembre di ogni anno il termine, precedentemente fissato al 31 ottobre, entro il quale presentare i **piani specifici di prevenzione e gestione** relativi all'anno solare successivo. Prevede, infine, che i suddetti piani annuali andranno affiancati da un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e stabilisce che piani annuali e programmi pluriennali dovranno essere presentati non soltanto al MITE ma anche all'ISPRA.

ARTICOLO 8 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D – Elenco dei rifiuti)

Modifica l'Allegato D (recante l'Elenco dei rifiuti) ripristinando le tre parti introduttive dell'Allegato D come mutuato dalla Decisione 2000/532/Ce relative a “Definizioni”, “Valutazione e Classificazione” ed “Elenco rifiuti” erroneamente stralciati dall'intervento di *drafting* legislativo effettuato nella conversione in legge del DL 77/2021

ARTICOLO 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Al comma 1 stabilisce che gli obblighi di **etichettatura** degli imballaggi decorrono dal 1° gennaio 2023. Al comma 2 prevede, mediante la sostituzione del comma 2 dell'art. 265 “Disposizioni transitorie” **che sia temporaneamente consentita** “sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”, quindi fino al 16 dicembre 2023, l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di **trasporti via mare**.

ARTICOLO 10 (Abrogazioni)

Abroga i commi 3 e 3-quater dell'articolo 6 del DL n. 135 del 2018 (convertito con Legge n. 12/2019) in materia di **tracciabilità dei rifiuti** i cui contenuti sono comunque già stati introdotti dal presente decreto (cfr. art. 1 comma 9) nell'art. 188-bis.